

BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO COMPENSATIVO "DIPENDENTE"

Tra

Provincia di Bologna

Comune di

Comune di

.....

Premesso che:

- tra la Provincia di Bologna ed i Comuni di è stato sottoscritto in data....., un accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L. R. 20/2000, per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Associazione
- che l'art.dell'accordo territoriale prevede la costituzione di un fondo di compensazione alla cui gestione partecipano i Comuni della Associazione e la Provincia di Bologna;
- che gli enti aderenti all'accordo hanno ritenuto di costituire un "fondo dipendente", affidando le funzioni, finanziarie, gestionali e di rendicontazione ad uno degli enti aderenti (Comune capofila), pur riservandosi, dopo la fase iniziale di verificare l'opportunità e la convenienza di affidare la gestione del fondo e dell'attuazione dell'accordo ad un organismo con autonoma capacità giuridica.

Tutto ciò premesso le parti sottoscriventi si impegnano a costituire e gestire il fondo compensativo di cui in premessa rispettando il seguente regolamento.

Art. 1 Costituzione del fondo

1. La gestione finanziaria, contabile e quella connessa alla realizzazione e gestione delle opere e dei servizi previsti nell'accordo territoriale di cui in premessa è affidata al Comune di.....che assume la veste di Comune capofila.

2. Il comune capofila, salvo quanto disposto dall'Art.9, gestisce le risorse e gli impieghi, realizza le opere e gestisce i servizi sulla base degli indirizzi e delle decisioni assunte dall'organo di gestione del fondo nel rispetto dell'ordinamento contabile e del proprio statuto e dei regolamenti.

Art. 2 Risorse del fondo

1. Sono attribuite al fondo le seguenti risorse:

- a) entrate dei comuni aderenti derivanti dal rilascio dal 1 gennaio 2007, di titoli edificatori per i nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari (ex categorie catastali D e C ovvero nuove categorie catastali gruppi T e Z, escluso Z10), che verranno realizzati nel territorio dei Comuni dell'Associazione (*o nelle aree definite dall'Accordo territoriale*) e in particolare:
 - quota del contributo per permesso di costruire commisurato alle opere di urbanizzazione secondaria;
 - quota del contributo per permesso di costruire commisurato al costo di costruzione;
 - contributi D ed S di cui all'art. 32 della L.R. 31/2002;
 - eventuali contributi aggiuntivi previsti nel rilascio del permesso di costruire o nell'atto convenzionale urbanistico;

- Ici sui terreni edificabili ricadenti nell'area dell'accordo;
- Ici sui fabbricati ricadenti nell'area dell'accordo;
- b) entrate per risorse integrative da parte della Provincia di Bologna, da altri enti e da altri soggetti sulla base dell'accordo di cui all'art. A 26 della L.R. 20/2000;
- c) altre entrate degli enti aderenti attribuite al fondo sulla base di decisioni assunte dall'organo di gestione dell'accordo;
- d) finanziamenti di terzi (mutui, prestiti obbligazionari in pool, anticipazioni di credito ecc.).

2. Fino alla omogeneizzazione fra i Comuni aderenti dei contributi per permesso di costruire e dell'aliquota Ici, affluiscono al fondo:

- per il permesso di costruire, un importo pari al minore dei contributi applicati dai Comuni aderenti;
- per l'Ici, un importo pari all'aliquota minore applicata dai Comuni aderenti.

Art. 3 Impiego delle risorse

1. L'impiego delle risorse sarà deciso dall'organo di gestione dell'accordo con atti di programmazione e di previsione nel rispetto dell'equilibrio finanziario e dell'ordinamento contabile degli enti locali.

2. Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto ed approvato il rendiconto della gestione del fondo espresso in termini finanziari, economici e patrimoniali.

Art. 4 Atti di programmazione

1. L'organo di gestione dell'accordo adotta annualmente entro il 15 ottobre il piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 109/94, da finanziare con le risorse del precedente articolo 2, osservando le procedure per la redazione e pubblicazione di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9/6/2005.

2. Il referente per la redazione e pubblicazione di cui ai commi 4 e 5 del decreto di cui sopra, salvo diversa disposizione dell'organo di gestione dell'accordo, è il direttore dell'Associazione.....

3. Il programma triennale ed elenco annuale devono essere affissi per 60 giorni consecutivi nella sede dal Comune capofila e dei Comuni aderenti all'accordo.

4. Il programma triennale ed elenco annuale sono approvati in via definitiva dal Consiglio comunale del Comune capofila unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante. Nei Consigli comunali degli altri Comuni né è data informazione congiuntamente alla presentazione dei bilanci.

5. Per le modifiche, adeguamento e pubblicità del programma triennale ed elenco annuale e per quanto non disposto dal presente articolo devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 109/94 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9/6/2005 e delle successive norme che regolano la materia.

Art. 5 Atti di previsione

1. L'organo di gestione dell'accordo approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio di previsione finanziaria annuale e pluriennale del fondo unitamente ad una relazione illustrativa delle risorse e degli impieghi, dei tempi e modalità di attuazione degli interventi, predisposta dall'Ufficio di Piano dell'Associazione

2. Il Comune capofila recepisce nel proprio bilancio annuale e pluriennale le previsioni di cui al comma precedente.

3. Il bilancio deve essere presentato in pareggio, deve classificare le entrate per natura, rilevando distintamente le entrate da destinare a spesa corrente e quelle da destinare a spesa di investimento.

4. Nel bilancio deve essere prevista l'eventuale somma da erogare al Comune capofila per l'attività di gestione del fondo.
5. Le entrate che affluiscono al fondo hanno destinazione vincolata agli impieghi previsti in bilancio.
6. Qualsiasi variazione al bilancio deve rispettare gli equilibri finanziari, deve essere approvata dall'organo di gestione dell'accordo ed inviata entro cinque giorni al Comune capofila per la successiva approvazione da parte del suo organo consiliare.

Art. 6 Rilevazione contabile degli enti aderenti e comunicazioni

1. Gli enti aderenti rilevano separatamente nella propria contabilità le risorse da trasferire al Comune capofila rilevando e classificandole nei vari titoli di entrata e di spesa.
2. L'accertamento della entrata costituisce automatico impegno di spesa per la parte da trasferire al Comune capofila. L'impegno di spesa deve essere rilevato al titolo I o al titolo II, nell'intervento "trasferimenti" in relazione alla destinazione corrente o ad investimento delle somme trasferite.
3. Le risorse accertate devono essere comunicate al Comune capofila entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento e corrisposte nei termini stabiliti dall'organo di gestione dell'accordo.

Art. 7 Rilevazioni contabili e comunicazioni del Comune capofila

1. Il Comune capofila rileva in apposite risorse gli accertamenti comunicati ed i versamenti effettuati dagli enti aderenti.
2. Le entrate devono essere rilevate, in relazione alla natura del trasferimento e destinate a spesa corrente o a spesa d'investimento sulla base delle indicazioni contenute negli atti di programmazione e previsione.
3. All'atto dell'accertamento delle entrate proprie da destinare al fondo e delle entrate da trasferire da parte degli altri enti, la spesa è automaticamente impegnata al:
 - titolo I nell'intervento trasferimenti se l'entrata andrà ridistribuita fra gli enti, in osservanza a quanto preventivamente predisposto dall'organo di gestione del fondo;
 - titolo I negli specifici interventi se l'entrata verrà utilizzata per finalità correnti del Comune capofila;
 - titolo II nell'intervento "trasferimenti di capitale" se l'entrata andrà ridistribuita fra gli enti, in osservanza a quanto preventivamente predisposto dall'organo di gestione del fondo;
 - titolo II negli specifici interventi se l'entrata verrà utilizzata per investimenti diretti a favore dell'ente o degli enti partecipanti all'accordo.
4. Se il Comune capofila effettuerà investimenti per conto degli enti partecipanti all'accordo dovrà all'ultimazione dell'opera regolare i rapporti patrimoniali con specifici atti e rilevazioni nel conto del patrimonio.
5. Il rimborso al Comune capofila delle spese sostenute per la gestione del fondo potrà avvenire, su decisione dell'organo di gestione dell'accordo, con una minore destinazione compensativa delle proprie risorse al fondo.
6. Il Comune capofila comunica all'organo di gestione dell'accordo periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni e del programma.

Art. 8 Impegni di spesa del Comune capofila

1. Il Comune capofila potrà perfezionare l'obbligazione giuridica verso terzi a norma del primo comma dell'art. 183 del Tuel, solo dopo aver acquisito la copertura finanziaria.

2. Per le procedure di entrata e di spesa devono essere rispettate le norme dell'ordinamento contabile del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, e del regolamento di contabilità del Comune capofila.

Art. 9 Progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori

1 L'organo di gestione dell'accordo stabilisce negli atti di programmazione a quale ente partecipante affidare la progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Sono affidate al Comune capofila, salvo diversa disposizione negli atti di programmazione dell'organo di gestione dell'accordo, l'aggiudicazione dei lavori, l'acquisizione dei fattori produttivi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma previsto.

2. Il Comune capofila o i Comuni affidatari rispettano la procedura disposta dai propri regolamenti.

Art. 10 Rendiconto

1. Il Comune capofila predispone entro il 15 aprile di ogni anno il rendiconto finanziario, economico e patrimoniale della gestione del fondo.

2. Il rendiconto è approvato dall'organo di gestione dell'accordo entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Le risultanze del rendiconto sono recepite nel rendiconto generale del Comune capofila.

Art. 11 Patrimonio

1. Al fine di rispettare la natura e le finalità dell'accordo, i beni costruiti ed acquisiti con risorse del fondo sono attribuiti al patrimonio ed appartengono a ciascun ente partecipante in proporzione agli abitanti al 31/12/2005 e (*altri criteri...*).

2. La percentuale di ripartizione è pertanto stabilita come segue:

Comune di%
Comune di%

.....

3. Con decisione unanime l'organo di gestione dell'accordo può deliberare una diversa ripartizione.

Art. 12 Patto di stabilità interno

1. La rilevazione contabile del fondo da parte del Comune capofila non deve produrre effetti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine con accordi convenzionali, verranno annualmente individuate, in relazione ai vincoli disposti dalla legge finanziaria, le rilevazioni contabili ai fini della neutralità della parte del fondo finanziata dagli enti diversi dal Comune capofila.

Art. 14 Organo di gestione dell'accordo

1. Fino alla costituzione di specifico organo, le funzioni sono attribuite al Collegio di vigilanza di cui all'art. dell'Accordo territoriale di cui in premessa.

Art. 15 Controversie

1. Qualsiasi controversia in materia di applicazione del presente regolamento è rimessa al giudizio insindacabile di un arbitro nominato dal Presidente della Provincia di Bologna.

Art. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme di contabilità, lavori e contratti degli enti locali e lo statuto ed i regolamenti del Comune capofila.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento da approvarsi da parte di tutti gli enti aderenti all'accordo entra in vigore con l'esercizio 2007 e dovrà essere applicato fino a diversa unanime decisione degli stessi.